



ORDINANZA N. 10

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale:

- **vista** la legge 28/01/1994 n° 84 "Riordino della legislazione portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- **vista** la deliberazione n. 17 in data 30.5.2017 con la quale il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole in ordine al Regolamento di Amministrazione del Demanio Porto di Ancona e Litorale di Falconara Marittima elaborato dalla Segreteria Tecnico-Operativa

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo il "Regolamento di Amministrazione del Demanio Porto di Ancona e Litorale di Falconara Marittima" allegato alla presente Ordinanza.

Art. 2

Il presente Regolamento entra in vigore l'1.7.2017, fatte salve le diverse specifiche disposizioni in esso contenute.

Ancona, li 07/06/2017

Il Presidente dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale
Rodolfo Giampieri

**REGOLAMENTO AMMINISTRAZIONE DEMANIO
PORTO DI ANCONA E LITORALE DI FALCONARA MARITTIMA**

TITOLO I

(Procedure per rilascio di concessione demaniale)

Art. 1 - Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio e per atto formale (art. 36 Cod. Nav.)

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime nel Porto di Ancona e sul litorale di Falconara Marittima, deve presentare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (più avanti semplicemente denominata Autorità) quanto segue, nei modi e nelle forme elencati:

- 1) domanda in bollo con indicazione precisa dell'area richiesta in concessione e sua superficie, dell'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, e della durata della concessione richiesta. Alla domanda va allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità del o dei sottoscrittori;
- 2) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA, contenente attestazione di assenza procedure concorsuali;
- 3) indicazione delle eventuali opere o lavori da eseguire a firma di tecnico abilitato;
- 4) estratto di mappa catastale con sovrapposizione area richiesta, a firma di tecnico abilitato;
- 5) n. 5 copie della planimetria toponomastica in scala 1:2.000 a firma di tecnico abilitato;
- 6) n. 5 copie della planimetria dell'area interessata, in scala adeguata, a firma di tecnico abilitato;
- 7) n. 5 copie della relazione tecnico illustrativa a firma del tecnico abilitato;
- 8) n. 5 copie degli elaborati grafici, in scala adeguata, comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare o già presenti sull'area richiesta, a firma di tecnico abilitato;
- 9) n. 5 copie dei particolari costruttivi, in scala adeguata, delle opere e/o impianti da realizzare o già presenti sull'area richiesta, a firma di tecnico abilitato;
- 10) relazione tecnica e cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi sull'area demaniale marittima;
- 11) asseverazione del tecnico progettista in ordine alla rispondenza dell'intervento e degli usi prospettati alle disposizioni di cui al vigente Piano Regolatore Portuale e agli altri strumenti urbanistici;
- 12) ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;

- 13) dichiarazione di tecnico abilitato circa la assoggettabilità o meno delle attività che si intende svolgere alle disposizioni di cui al DPR n. 151/2011 e in generale alle norme di prevenzione incendi, nonché impegno a ottemperare alle medesime norme, ove applicabili, tenuto conto della tipologia dei prodotti stoccati, della natura delle attività svolte, della situazione attuale dei locali;
- 14) tutta la documentazione tecnico-grafica elencata nei precedenti punti dovrà altresì essere inoltrata in formato PDF via PEC;
- 15) dichiarazione di impegno a costituire e presentare:
 - cauzione in numerario o a mezzo fidejussione bancaria, o polizza assicurativa fidejussoria, a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e comunque degli obblighi derivanti dalla concessione;
 - espresso impegno a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della polizza fidejussoria, alla costituzione - a pena di decadenza della concessione - della cauzione in numerario o in Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
 - polizza assicurativa per incendio, fulmine, scoppio sulle pertinenze demaniali;
- 16) copia del certificato di attribuzione della partita IVA e/o codice fiscale del soggetto richiedente;
- 17) modelli informatici di cui al successivo art. 7.

La durata della concessione per periodi superiori ai 4 anni sarà determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché agli impegni assunti per l'occupazione: in tal caso si applica il disposto del successivo art. 24.

E' ammessa facoltà dell'Amministrazione di richiedere ulteriore documentazione o copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

La richiesta sarà sottoposta ad esame e valutazione di compatibilità con i programmi attuativi e di sviluppo del porto, nonché in relazione alle previsioni del Piano Regolatore Portuale.

Successivamente all'incondizionato esito favorevole dell'istruttoria l'Autorità procederà alla determinazione del canone concessorio e all'inoltro di:

- a) atto di Accertamento del canone di concessione dovuto;
- b) richiesta di presentazione di cauzione di importo pari ad almeno due annualità del canone di concessione. La cauzione può essere prestata mediante deposito in numerario sul conto della Autorità, o, in alternativa, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile, e all'eccezione di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c., l'impegno all'immediato pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Autorità, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, e la validità sino a svincolo, o comunque fino a 12 mesi dopo la scadenza della concessione - salvo anticipato svincolo da parte dell'Autorità - come da schemi allegati, rispettivamente, ai nn. 1 e 2.

Per cauzioni di importo superiore a euro 10.000 è altresì necessaria la autentica notarile in ordine alle firme dei funzionari dell'Ente garante e alla loro facoltà di impegnare legalmente l'Ente stesso;

- c) richiesta di presentare, nel caso in cui la cauzione sia prestata a mezzo polizza fidejussoria, espresso impegno a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo di tale polizza, alla costituzione - a pena di decadenza della concessione - della cauzione in numerario o in Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- d) richiesta di presentazione di polizza assicurativa incendio lcon espresso vincolo a favore dell'Autorità, come da allegato schema n. 3;
- e) richiesta di presentazione di cauzione di cui al successivo art. 24, qualora ne ricorrano i presupposti.

A pagamento eseguito, e a avvenuta presentazione di cauzioni e assicurazione di cui sopra, l'Autorità rilascerà la licenza demaniale marittima ovvero, qualora ne sussistano i presupposti, l'atto formale pluriennale.

Per gli atti concessori assentiti per un periodo superiore ai quattro anni, dopo il rilascio del titolo concessorio, e ferma la decorrenza ivi stabilita, nel periodo massimo di cinque giorni dalla data della sua efficacia l'Ufficio Demanio, con l'assistenza se necessaria della Direzione Tecnica, qualora si tratti di primo rilascio, immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario, che attesti lo stato di conservazione dei beni assentiti.

Art. 2 - Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio per lo svolgimento di operazioni portuali (art. 18 L.84/94)

Oltre alla documentazione indicata nel precedente articolo, le domande finalizzate ad ottenere concessioni o infrastrutture portuali per l'esercizio delle operazioni portuali, in bollo, dovranno essere corredate anche da quanto previsto nel "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Ancona", approvato e reso esecutivo con Ordinanza n.1/2016 in data 13 gennaio 2016, con particolare riferimento all'art.9.

E' ammessa facoltà dell'Amministrazione di richiedere ulteriore documentazione o copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

La durata della concessione sarà determinata con riferimento al programma dei traffici presentato e agli investimenti previsti: si applica il disposto del successivo art. 24.

Art. 3 - Presentazione di domanda per subingresso (art. 46 Codice Navigazione e art. 30 Regolamento al Codice Navigazione)

Qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Autorità concedente nei modi e nelle forme di seguito elencati e presentando:

- 1) atto di rinuncia da parte dell'originario concessionario, corredato dal titolo relativo alla cessione dell'attività svolta nella superficie in concessione;
- 2) domanda in bollo da parte del soggetto subentrante, corredata di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione camerale.

Qualora non sussistano motivi ostativi e salva la possibilità di richiedere eventuale altra documentazione occorrente, l'Autorità provvederà al rilascio della licenza di subingresso.

Il rilascio di tale licenza è subordinato al versamento da parte del subentrante di un diritto fisso pari a euro 350 a compensazione forfettaria delle spese istruttorie e d'ufficio.

Art. 4 - Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione (art. 24 Regolamento al Codice Navigazione)

Il Concessionario che intenda apportare variazioni nell'estensione nella zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve farne preventiva richiesta alla Autorità al fine dell'ottenimento di atto o licenza suppletivi.

Può presentare domanda il soggetto concessionario munito di titolo concessorio costituito da atto formale pluriennale, accordo sostitutivo, ovvero di licenza demaniale marittima, nei modi e nelle forme di seguito elencati.

La domanda, in bollo, dovrà essere corredata di:

- 1) indicazione delle eventuali opere o lavori da eseguire a firma di tecnico abilitato;
- 2) n. 5 copie della planimetria toponomastica in scala 1:2.000 a firma di tecnico abilitato;
- 3) n. 5 copie della planimetria dell'area interessata in scala adeguata a firma di tecnico abilitato;
- 4) n. 5 copie della relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
- 5) n. 5 copie degli elaborati grafici in scala adeguata comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare evidenziando quelle già presenti sull'area richiesta, a firma di tecnico abilitato;
- 6) n. 5 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare evidenziando quelle già presenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;
- 7) asseverazione del tecnico progettista in ordine alla rispondenza dell'intervento e degli usi prospettati alle disposizioni di cui al vigente Piano regolatore Portuale e agli altri strumenti urbanistici;
- 8) dichiarazione di tecnico abilitato circa la assoggettabilità o meno delle attività che si intende svolgere alle disposizioni di cui al DPR n. 151/2011 e in generale alle norme di prevenzione incendi, nonché impegno a ottemperare alle

- medesime norme, ove applicabili, tenuto conto della tipologia dei prodotti stoccati, della natura delle attività svolte, della situazione attuale dei locali;
- 9) ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;
 - 10) tutta la documentazione tecnico-grafica elencata nei precedenti punti dovrà altresì essere inoltrata in formato PDF via PEC;
 - 11) modelli informatici di cui al successivo art. 7.

Qualora le modifiche non comportino alterazione al complesso della concessione, e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, il concessionario dovrà presentare domanda di rilascio di autorizzazione da parte dell'Autorità, allegando idonea relazione tecnica, elaborati di progetto, nonché planimetrie e disegni in scala adeguata dei lavori da eseguire sottoscritti da professionista abilitato.

Il rilascio della autorizzazione è subordinato al versamento di un diritto fisso pari a euro 200 a compensazione forfettaria delle spese istruttorie e d'ufficio.

Art.5 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (art. 45 bis Codice Navigazione)

Il concessionario, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie nell'ambito della concessione.

Al fine di ottenere l'autorizzazione il concessionario deve presentare domanda in bollo sottoscritta anche dal soggetto affidatario, corredata di tutta la documentazione di supporto tra cui:

- 1) scrittura privata registrata relativa all'affidamento in gestione dell'attività;
- 2) dichiarazione sostitutiva del certificato camerale del soggetto affidatario;
- 3) planimetria delle aree di soggettiva gestione o esercizio in caso di affidamento di attività secondarie.

In sostituzione del documento in cui al numero 1) del presente articolo potrà essere prodotto l'atto registrato di cessione dell'attività contenente condizione risolutiva espressa riferita all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità.

Il rilascio della autorizzazione ex art. 45 bis è subordinato al versamento da parte dell'affidatario di un diritto fisso pari a euro 350 a compensazione forfettaria delle spese istruttorie e d'ufficio.

Art. 6 – Comparazione istanze di concessione concorrenti (Art. 37 Codice Navigazione)

Alla ricezione di domande di concessione concorrenti, l'Autorità richiede ai soggetti interessati la presentazione di omogenea documentazione tecnico /amministrativa, da presentare in termini congrui per le occorrenti valutazioni ai fini comparativi.

Art. 7 – Presentazione del modello D 1 del Sistema Informativo del Demanio Marittimo

In attuazione della Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento della navigazione marittima e area – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna e l'Autorità Portuale di Ancona in data 31 gennaio 2007 per l'estensione del Sistema Informativo del Demanio (S.I.D.) finalizzato all'individuazione oggettiva dei beni del demanio marittimo attraverso la creazione di una base di dati integrata cartografica ed amministrativa, tutti i concessionari dovranno, ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima, presentare il modello D_1, se si tratta di primo rilascio, o il modello D_3 se si tratta di modifica di concessione già inserita nel Sistema, previa verifica con l'Ufficio Demanio dell'Autorità, o gli altri modelli previsti per le singole fattispecie.

Per gli utenti privati la consultazione delle banche dati e l'utilizzo dell'applicativo Do.Ri. per la compilazione dei modelli D_1, D_3, e degli altri modelli previsti, è disponibile al seguente link del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1143> cliccando su "ACCESSO AL SISTEMA". L'utente dovrà registrarsi per l'abilitazione al sistema e provvedere alla trasmissione del modello generato dal suddetto applicativo.

TITOLO II (Occupazioni temporanee di aree demaniali marittime)

Art. 8 – Richiesta di autorizzazione a occupazioni temporanee

Ferma restando l'occupazione di aree portuali per il deposito di contenitori, che viene di norma disciplinata con apposita Ordinanza, le richieste di occupazioni temporanee connesse ad esigenze contingenti relative ad operazioni portuali o ad altre cause, saranno valutate dall'Autorità la quale, a proprio giudizio discrezionale, potrà concedere la relativa autorizzazione. Per l'ottenimento di tale autorizzazione deve essere presentata istanza in bollo contenente:

- 1) le generalità del richiedente (persona fisica – società);
- 2) indicazione precisa dell'area richiesta e della sua superficie;
- 3) l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale in riferimento alla singola operazione portuale o altra causa per cui l'area è richiesta;
- 4) la durata dell'occupazione richiesta.

Alla domanda, da presentarsi almeno 7 giorni prima della data di inizio dell'occupazione, devono essere allegate n° 3 copie della planimetria dell'area interessata in scala adeguata, a firma di professionista abilitato.

Qualora la domanda sia presentata senza il rispetto del predetto termine, il canone di occupazione, come determinato nei successivi articoli, sarà maggiorato del 30%.

Il rilascio di autorizzazioni a occupazioni temporanee nel porto di Ancona, per qualsiasi situazione o evento, che non comportino il versamento di canoni demaniali, sarà subordinato al versamento di un diritto fisso pari a euro 150 a compensazione forfettaria delle spese istruttorie e d'ufficio.

Art. 9 – Rilascio autorizzazione all'occupazione temporanea

Qualora l'Autorità, a propria valutazione discrezionale, ritenga che non sussistono impedimenti di ordine tecnico, operativo, ecc. alla temporanea occupazione richiesta, procede al rilascio della relativa Autorizzazione, stabilendone esattamente i limiti temporali e di spazio, nonché gli altri eventuali adempimenti da parte del soggetto autorizzato.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve aver provveduto al pagamento del canone richiesto dalla Autorità e alla costituzione di cauzione che garantisca, oltre al pagamento degli eventuali ulteriori canoni dovuti, la riconsegna, alla scadenza dell'autorizzazione, dell'area utilizzata rimessa in pristino stato, nonché l'adempimento di tutti gli altri eventuali obblighi contenuti nella autorizzazione: la cauzione deve essere di ammontare almeno pari al doppio del canone richiesto, e può essere prestata mediante deposito in numerario sul conto della Autorità, o, in alternativa, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 1 (come da schemi allegati, rispettivamente, ai nn. 1 e 2).

Nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16.

Art. 10 – Procedura richiesta nulla-osta antimafia

L'Autorità, ai fini del rilascio della concessione, è tenuta alla verifica antimafia tramite richiesta agli uffici della Prefettura mediante procedura on-line BDNA.

Il concessionario dovrà fornire i dati richiesti dall'Amministrazione quali: documento di identità in corso di validità proprio e di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché dei loro familiari conviventi, se si tratta di concessioni di

importi superiori ai 150.000 euro; modelli di dichiarazione sostitutiva trasmessi dall'Autorità, che il concessionario dovrà compilare, firmare e restituire all'Autorità stessa in originale, la stessa documentazione per eventuali soci di maggioranza, nonché ogni diverso e/o ulteriore documento richiesto dall'Autorità ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III **(Durata e cessazione della concessione)**

Art. 11 – Durata della concessione

Le concessioni vengono ordinariamente rilasciate nella forma di licenza demaniale marittima ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Codice della Navigazione ed hanno durata ordinaria di anni quattro ferma rimanendo la possibilità di rilasciarle per periodo di tempo inferiore per specifiche esigenze temporanee di utilizzazione.

Durata superiore a quella del quadriennio potrà essere determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché al programma dei traffici presentato: si applica il disposto del successivo art. 24.

Art. 12 – Cessazione della concessione

La cessazione della concessione demaniale marittima può avvenire per:

- rinuncia espressa da parte del concessionario;
- raggiungimento della scadenza dei termini indicati nell'atto concessorio senza presentazione di domanda di nuova concessione;
- decadenza dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 C.N.;
- revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 42 C.N. e, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 18, comma 9 della L. 84/94 per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), della stessa disposizione.

Nei casi sopra richiamati la cessazione della concessione non dà diritto a rimborso per opere eseguite o per spese sostenute, né alla restituzione dell'eventuale quota parte di canone demaniale già corrisposto, fatta salva la disposizione di cui all'art. 42, 3°, 4° e 5° comma C.N..

All'atto della cessazione della concessione, le superfici dovranno essere restituite libere da merci e da ogni altra cosa. In caso contrario, è facoltà dell'Amministrazione procedere alla diretta rimozione, con addebito delle relative spese.

La fidejussione verrà svincolata, o il deposito restituito, dopo un mese dalla cessazione di efficacia della concessione, previa verifica di completo adempimento delle obbligazioni del concessionario nascenti dal titolo concessorio o dalla vigente normativa in materia.

TITOLO IV (Canoni demaniali)

Art. 13 – Canone di concessione

Non costituiscono oggetto di applicazione dei criteri di cui al presente regolamento le seguenti tipologie concessorie:

- a) le concessioni per attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione dei mezzi aerei e navali di cui al comma 2 dell'art.3 della legge 494/93 per le quali trova applicazioni il Decreto interministeriale in data 15.11.95;
- b) le concessioni di cui all'art.48 R.D. n.1604/1931 per attività di pesca, per le quali trova applicazioni il Decreto interministeriale in data 15.11.95, e ciò nei casi espressamente in esso previsti;
- c) le concessioni di carattere turistico-ricreativo, quelle per la nautica da diporto (porti turistici), e quelle assentite a Società Sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate a Federazioni Nazionali Sportive, per le quali si applica il disposto dell'art. 03 della L. 494/1993 così come modificato con L.27.12.2006, n. 296.
- d) le concessioni assentite ad Enti Pubblici, Comuni, loro Consorzi, nonché Enti e Associazione private, relativamente ad assentimenti per fini di pubblico interesse, di beneficenza ed assistenza, per le parti strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi di istituto e sempre che non vi sia alcun compenso economico per l'uso del bene, per le quali si provvede ai sensi della lettera 1) del 2° comma dell'art.3 della Legge 494/93 (un decimo del canone previsto dalla normativa nazionale);
- e) i canoni stabiliti negli atti già stipulati, nei provvedimenti già formalizzati, e ciò fino alla relativa scadenza, salvo che negli atti o provvedimenti stessi non sia già stabilito diversamente;
- f) i canoni per concessioni ex art.18 della Legge 84/94 e i canoni derivanti dalla gestione della Stazione Marittima delle aree e dei servizi di supporto ai passeggeri, per i quali sarà applicabile una normativa speciale;
- g) i canoni per l'uso delle banchine pubbliche e per il posizionamento di gru semoventi, disciplinati da separato provvedimento.

Art. 14 – Calcolo canoni

Nell'ambito dell'autonomia attribuita ai sensi dell'art. 7 della L. 494/93 i canoni sono individuati tenuto conto della destinazione d'uso, del costo di costruzione, dei valori standard già acquisiti presso l'Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare, secondo la tabella che segue:

Fabbricati	Canone a mq. Anno 2017 (euro/mq)
F1) porzioni ad uso ufficio	72,30
F2) porzioni ad uso commerciale	67,00
F3) porzioni ad uso capannone	26,70 (*)
F4) tettoie a giorno	21,20
F5) porzioni ad uso ristorante-bar in ambito portuale	76,60
F6) porzioni ad usi tecnici, cabine el.	19,10
F7) magazzini asserviti a ristoranti – bar	34,50
F8) aree asservite ai ristoranti – bar	5,00

(*) valori rilevati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia Entrate – Risultato interrogazione anno 2016 – Semestre 2 – Fascia: Semicentrale – ZONA PORTUALE – Tipologia: capannoni industriali, media aritmetica dei valori, con applicazione dell'indice 1,14 in ragione della peculiarità dei beni che sono ubicati all'interno di area privata con:

- 1) recinzione e accesso esclusivo ai soli operatori autorizzati,
- 2) ubicazione in zona strategica, con estrema vicinanza alle banchine commerciali e operative, nonché all'area doganale,
- 3) doppio ingresso di cui quello principale videosorvegliato e dotato di cancello con controllo accessi ad apertura/chiusura automatica,
- 4) area dotata di impiantistica commerciale (pese) e di sicurezza (doppi anelli antincendio esterni lungo tutto il perimetro dei capannoni, a servizio dell'intera area)

Qualora l'occupazione di beni demaniali venga richiesta per periodi inferiori a un anno, i canoni di cui sopra sono maggiorati del 10%.

I suddetti valori, ad eccezione di quelli relativi alla voce F3) saranno soggetti a criteri correttivi in relazione allo stato di conservazione del bene:

- Ottimo: coeff. 1,00
- Discreto: coeff. 0,95
- Sufficiente: coeff. 0,85

Solo per F5) si applicherà il seguente ulteriore criterio correttivo:

- Ubicazione in zona marginale, e/o limitazioni alla operatività per cause di pubblico interesse (sicurezza portuale, ecc.): coefficiente 0,75

Tutti i canoni di cui sopra saranno adeguati annualmente in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante.

Art. 15 – Canoni Specchi Acquei

Il canone per l'utilizzo degli specchi acquei è così suddiviso:

a) sosta per navi per lavori, allestimenti, disarmi temporanei: €/mq 1,30090

- dopo 20 giorni aumento canone base del 50%,
- dopo 40 giorni aumento canone base del 100%.

b) sosta temporanea di unità navali diporto o a uso privato – canoni giornalieri

▪ Lunghezza fino a 7 metri	€ 30,00	al-giorno
▪ Lunghezza fino a 8 metri	€ 35,00	al giorno
▪ Lunghezza fino a 9 metri	€ 40,00	al giorno
▪ Lunghezza fino a 10 metri	€ 45,00	al giorno
▪ Lunghezza fino a 11 metri	€ 50,00	al giorno
▪ Lunghezza fino a 12 metri	€ 60,00	al giorno
▪ Lunghezza fino a 13 metri	€ 70,00	al giorno
▪ Lunghezza fino a 14 metri	€ 78,00	al giorno
▪ Lunghezza fino a 15 metri	€ 82,00	al giorno
▪ Lunghezza fino a 16 metri	€ 88,00	al giorno
▪ Lunghezza fino a 17 metri	€ 95,00	al giorno
▪ Lunghezza fino a 18 metri	€ 108,00	al giorno
▪ Lunghezza fino a 19 metri	€ 120,00	al giorno
▪ Lunghezza fino a 20 metri	€ 130,00	al giorno
▪ Lunghezza fino a 21 metri	€ 150,00	al giorno
▪ Lunghezza fino a 22 metri	€ 160,00	al giorno
▪ Lunghezza oltre i 22 metri	€ 180,00	al giorno
▪ Lunghezza oltre i 30 metri	€ 250,00	al giorno
▪		

I suddetti canoni saranno adeguati annualmente in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante con arrotondamento aritmetico a 1 euro.

Art. 16 – Altri canoni

Per quanto non previsto nelle precedenti voci, si individuano i seguenti canoni annui determinati all'1.1.2017 e soggetti agli adeguamenti ISTAT, da applicarsi a fattispecie concessorie non riconducibili alle categorie suindicate:

N. d'ordine	Tipologia occupazione	ml	mq	mc	A corpo	Canone unitario Anno 2017
1	Apparecchio automatico per bevande, alimenti, tabacchi				x	636,00
2	Negozi mobile di somministrazione alimenti e bevande				x	1.500,00
3	Boe attracco navi ai pontili e banchine				x	532,00
4	Distributore carburante				x	1.560,00
5	Cabine telefoniche/chioschi attesa bus				x	156,00
6	Pali illuminazione				x	71,00
7	Impianto di pesa				x	1.278,00
8	Tabelloni pubblicitari				x	568,00
9	Condutture di piccolo diametro, cavidotti, impianti	x				2,27
10	Cavi aerei	x				1,98
11	Stalli parcheggio veicoli pesanti				x	45,15

Per tutte le altre concessioni, il canone è stabilito ai sensi dell'art. 10 del D.L. 77/89 convertito con Legge 160/89 e del Decreto Interministeriale 19.7.1989, con le relative rivalutazioni.

In ogni caso la normativa nazionale costituisce il limite minimo di canone per tutte le fattispecie concessorie, anche laddove siano stati individuati gli autonomi criteri di cui agli articoli precedenti.

Il canone così determinato è valido per l'anno 2017, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento come da art. 33.

Per gli anni successivi l'importo sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante.

Art. 17 – Canone per aree scoperte

Il canone per l'occupazione delle aree scoperte portuali è stabilito come segue:

- Aree assentite in concessione o di cui è autorizzato il temporaneo utilizzo di durata almeno annuale in ambito portuale (comprese aree ex art. 50 CN)
 - Per l'anno 2017 2,50 €/mq
 - Dall'1.1.2018 3,00 €/mq
 - Dall'1.1.2019 3,50 €/mq

- Aree assentite in concessione o di cui è autorizzato il temporaneo utilizzo nell'ambito del complesso ex Tubimar di durata almeno annuale: 5,00 €/mq

- Aree di cui è autorizzato il temporaneo utilizzo per durata inferiore a 1 anno: dal 31° giorno di occupazione: maggiorazione del 30% degli importi di cui sopra.

Il canone complessivo che risulterà dal predetto conteggio non potrà tuttavia essere inferiore ad € 150,00, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, indipendentemente dal periodo e dalle superfici occupate.

Art. 18 – Canoni per utilizzazioni di beni patrimoniali

Per le utilizzazioni di beni patrimoniali ovunque ubicati, è stabilito un canone di locazione annua di importo corrispondente a quello derivante dall'applicazione dei canoni per concessioni demaniali di pari utilizzazione.

Per l'attività logistica/integrata svolta nelle aree patrimoniali site fuori dall'ambito portuale si procederà alla autonoma determinazione del canone tenuto conto dei dati risultanti dall'Osservatorio Immobiliare.

Art. 19 – Rivalutazione canone di concessione

Ai canoni relativi a tutte le concessioni e ad ogni altra utilizzazione verrà applicata la rivalutazione ISTAT annualmente comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla scorta del decreto ministeriale emesso ai sensi dell'art. 40 della Legge 4.12.93 n.494.

Nel caso di eventuale tardivo inoltro della richiesta di pagamento del canone, per fatto non imputabile al concessionario, si procede all'attualizzazione dell'importo originario dello stesso sulla base della suddetta rivalutazione ISTAT.

Il canone dovuto sarà comunque quello vigente per ogni periodo temporale.

Art. 20 – Interventi di straordinaria manutenzione ed interventi migliorativi effettuati da parte dell'Autorità su beni in concessione.

E' previsto un canone aggiuntivo quale maggiorazione del canone base per area coperta/scoperta, relativamente alle aree oggetto di intervento di risanamento/miglioramento effettuato dalla Autorità.

Pertanto è applicato al canone base delle aree coperte o delle aree scoperte la maggiorazione su base annua del 5% del valore dell'intervento, per la durata di 20 anni.

Mutando il concessionario nel periodo di 20 anni, il vincolo al pagamento della maggiorazione permane per il restante periodo per il nuovo concessionario.

Al fine di ovviare all'inconveniente derivante dal fenomeno della eccessiva concentrazione dell'investimento su un'area relativamente contenuta, ma meritevole di riqualificazione, è stabilito che il ricarico sarà applicato fino ad un tetto massimo del 70% del canone base per le concessioni assentite per lo svolgimento di operazioni portuali, e fino al 100% del canone base per le concessioni assentite per tutti gli altri usi.

Pertanto, il canone complessivo derivante per effetto dalla maggiorazione del 5% non potrà superare il 170% o il 200% del canone base, sia esso per aree coperte o scoperte, rispettivamente per le concessioni assentite per svolgimento operazioni portuali e per quelle assentite per gli altri usi.

Art. 21 – Interventi migliorativi effettuati da parte dei concessionari

Il canone potrà essere ridotto sino alla misura massima del 50% dell'importo annuo nel caso in cui il concessionario abbia realizzato nuove opere fisse o opere fisse aggiuntive su beni già esistenti, suscettibili di ulteriori utilità ai fini demaniali marittimi e previo atto di autorizzazione dell'Autorità a seguito di valutazione della documentazione presentata, fermo restando i limiti minimi di legge.

L'investimento effettuato dal concessionario, ritenuto congruo ed inerente, sarà ammesso a decomputo, eventualmente, nella misura che l'Autorità valuterà in relazione all'entità del canone, alla natura e all'entità dell'investimento e fermo restando che, in ciascun anno, il decomputo non potrà mai essere superiore al 50% del canone stesso.

Art. 22 – Investimenti per certificazione ambientale

Allo scopo di incentivare l'ottenimento da parte dei concessionari della certificazione ambientale, si stabilisce che ai concessionari che otterranno la

Certificazione Ambientale ISO 14001 o EMAS sarà concessa una riduzione del canone concessorio annuale nella misura del 5% del canone stesso e con il tetto massimo di euro 10.000, fermo restando i limiti di legge.

Art. 23 – Accordi sostitutivi

Nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 18 della L.84/94, per il rilascio di accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi del comma 4 dello stesso art. 18, si intendono per iniziative di maggior rilevanza quelle che abbiamo ad oggetto:

- a) la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione come definite dal comma 9, art.5, L.84/94;
- b) l'esecuzione di opere aggiuntive fisse su beni già esistenti o la realizzazione di altre opere fisse compresi i magazzini portuali, gru e mezzi d'opera portuali quando comportino il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - 1) l'acquisizione di quantità di traffico superiori a 200.000 tonnellate annue,
 - 2) l'acquisizione di quantità di traffico superiori a 30.000 teus annui,
 - 3) nuova occupazione di unità lavorative in numero non inferiore a 10,
 - 4) investimenti complessivi non inferiori a € 4.000.000,00.

La durata dell'Accordo sostitutivo sarà determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione.

Per quanto concerne il riscontro di investimenti, traffici, o occupazione, si applica il successivo art. 24.

Art. 24 – Riscontro di investimenti, traffici acquisiti, incremento occupazione

Si premette che in tutti i casi in cui la durata della concessione, o la scelta del concessionario, sia collegata al programma di investimenti presentato, l'aspirante concessionario dovrà presentare, prima del rilascio della concessione stessa, una cauzione nelle forme di cui al precedente art. 1 e come da allegati 1 o 2, di importo pari agli investimenti programmati, valida fino al completamento degli stessi, e sulla quale l'Autorità potrà rivalersi in caso di mancata o incompleta effettuazione degli investimenti.

L'Ufficio Demanio della Direzione Amministrativa, con l'eventuale supporto della Direzione Tecnica e della Direzione Sicurezza, provvederà al riscontro della

congruità ed inerenza degli importi di spesa sia in fase di autorizzazione ai lavori, sia in fase di consuntivo.

Per gli investimenti che verranno realizzati il concessionario, ai fini del riconoscimento degli abbattimenti, dovrà prioritariamente presentare il progetto esecutivo e relativo computo metrico estimativo dell'opera, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per il rilascio della specifica autorizzazione.

Dovrà inoltre sempre presentare il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. 626/94 o dal D.Lgs 494/96 e specifica autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/Regione/Stato/CE.

Per gli investimenti eventualmente già effettuati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Concessionario dovrà presentare la documentazione di progetto e di spesa, corredata da computo metrico estimativo, da atti di contabilità, da certificazioni di regolare esecuzione firmata da tecnico abilitato e da fatture quietanzate.

In relazione agli abbattimenti riconosciuti in atti sostitutivi in corso di validità in funzione di investimenti ancora da eseguirsi, il mancato invio di documentazione idonea, o il riscontro di mancata parziale esecuzione degli investimenti nei tempi programmati, ovvero il mancato conseguimento della valutazione di regolare esecuzione e/o di congruità dei lavori eseguiti, determinano l'obbligo del concessionario alla restituzione delle quote di canone anticipatamente ridotto, con facoltà di escussione della fidejussione prestata e di ogni azione esecutiva, come da successivo art. 31.

In tutti i casi in cui la durata della concessione, o la scelta del concessionario, sia collegata ad altri elementi fondamentali quali l'acquisizione di nuovi traffici e/o l'incremento dell'occupazione, l'Autorità procederà altresì al riscontro della effettiva realizzazione dei programmi dichiarati assumendo, in mancanza, le eventuali azioni ritenute opportune.

Art. 25 – Interventi di straordinaria manutenzione

Salvo diverse determinazioni nell'atto di concessione, restano a carico dei concessionari gli interventi di straordinaria manutenzione che si rendano necessari per la conservazione dei beni nello stato in cui furono consegnati, nonché quelli, se autorizzati, di specifico interesse dell'utilizzatore che non arrechino oggettive migliorie dei beni.

TITOLO IV (Procedura di pagamento dei canoni concessori)

Art. 26 – Comunicazione/richiesta del canone concessorio

I canoni di concessione sono richiesti dalla Autorità per ciascun anno solare.

In caso di nuova concessione il canone per il primo anno sarà richiesto prima del rilascio della concessione, e decorrerà dalla decorrenza della stessa, a tutto il 31 dicembre.

Per gli anni successivi l'Autorità formalizzerà, per ogni anno, la richiesta del canone di competenza.

Detta richiesta può riferirsi sia a canoni provvisori, cioè di importo uguale a quello dell'anno precedente, con riserva di successiva comunicazione e conguaglio, sia a canoni definitivi già comprensivi della rivalutazione ISTAT di cui all'art. 19 e/o di altri elementi componenti il canone.

Art. 27 – Termini di scadenza del canone concessorio

Il canone di concessione deve essere pagato anticipatamente nel termine di 30 giorni dalla data dell'Atto di Accertamento e comunque, in caso di nuova concessione, prima del rilascio della concessione stessa.

Il suddetto termine è applicato sia a richieste di canoni provvisori con previsione di successivo conguaglio, sia a richieste di canoni definitivi, comprensivi cioè degli adeguamenti annuali.

Si riferisce inoltre sia a richieste di pagamento della prima annualità per concessioni da formalizzare successivamente, sia a richieste di annualità successive.

Art. 28 – Modalità di pagamento dei canoni demaniali

Tutti i canoni demaniali possono essere pagati attraverso la procedura di incassi R.I.D. (Rapporti Interbancari Diretti), alla quale aderiscono indistintamente tutti gli Istituti di credito mediante compilazione e consegna da parte del concessionario alla propria banca del modello "Autorizzazione permanente di addebito in conto per richiesta di incasso" contenente l'istruzione di pagamento in favore della Autorità, presso l'Istituto cassiere che gestisce il servizio Tesoreria dell'Ente ai sensi della L. 720/84, dei canoni demaniali di propria competenza.

L'eventuale pagamento eseguito con modalità diverse (versamento bancario diretto o bonifico) purchè nel termine perentorio di cui al precedente art. 27, esonera il concessionario dell'applicazione della disposizione precedente per il versamento effettuato, purchè sia consegnata immediatamente all'Autorità la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

La procedura R.I.D. diviene obbligatoria per chi non adempie anche per una sola annualità al pagamento del canone di cui all'art. 27.

Ai sensi del precedente art. 27, i canoni saranno corrisposti per anni solari sulla base di apposita richiesta di pagamento da parte dell'Autorità nella forma di "atto di accertamento".

Art. 29 – Richiesta di rateizzazione dei canoni demaniali

Prima della scadenza dell'atto di accertamento i concessionari potranno presentare, a fronte di richieste di pagamento di canone per importo complessivo superiore a € 3.000, domande motivate di rateizzazione del canone concessorio, per un numero massimo di cinque rate, tutte comunque comprese entro l'anno solare, con applicazione di interessi di dilazione equivalenti al tasso legale maggiorato di due punti, decorrenti dalla scadenza del pagamento del canone.

L'Autorità si riserva la facoltà di accettare o meno la rateizzazione del canone proposta dal concessionario o di valutare in modo diverso situazioni eccezionali.

Art. 30 – Fidejussione bancaria/Polizza fideiussoria o deposito

Per le concessioni di emissione successiva alla data di approvazione del presente regolamento l'Autorità, a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e comunque degli obblighi derivanti dal titolo concessorio, richiederà apposita cauzione, come dettagliatamente sopra specificato, da costituirsi e presentarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.

La mancata consegna o adeguamento della cauzione di cui al precedente comma, potrà comportare decadenza della concessione in atto ovvero, per quelle di nuova emissione, il mancato rilascio.

In caso di escussione della fideiussione o incameramento del deposito in numerario e di eventuale prosecuzione del rapporto concessorio, la cauzione dovrà essere ricostituita nella misura stabilita.

Art. 31 – Interessi di mora e procedure esecutive

Nel caso in cui il concessionario o l'utilizzatore temporaneo di area demaniale non provveda alla corresponsione del canone entro i termini di cui all'art. 27, il Settore Demanio provvederà, concedendo ulteriori 20 giorni, a sollecitare il pagamento con applicazione, dalla prima data di scadenza, degli interessi per ritardato pagamento pari al tasso legale dell'anno di riferimento.

Qualora il concessionario non rispetti l'ulteriore termine di venti giorni indicato nel sollecito, si procederà a formale intimazione al pagamento del canone con applicazione degli stessi interessi moratori sopra citati con contestuale avvertimento di escussione della fideiussione o incameramento del deposito di cui al precedente art. 30.

Se il concessionario o l'utilizzatore temporaneo di area demaniale non provvederà al pagamento del canone richiesto, si procederà all'escussione della fideiussione e/o incameramento del deposito, ove esistente, fatta salva la facoltà di avviare il procedimento di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 CN.

Nel caso in cui l'importo della fideiussione/deposito non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità, o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, il Settore Demanio procederà, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n.639, a notifica, nei confronti del concessionario, di atto ingiuntivo a provvedere, entro trenta giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi di canone inevaso, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese.

A scadenza del termine dei 30 giorni indicato nell'atto ingiuntivo, la predetta Direzione attiverà le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 sopra citato.

Per economia dei mezzi amministrativi e a seguito di adeguata valutazione costi/benefici non si procederà al recupero coattivo degli interessi di mora qualora essi siano inferiori all'importo di 20,00 euro.

Art. 32 – Contestazioni

Non saranno ammessi reclami sull'importo di canone determinato dall'Autorità decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

La contestazione, qualora non accolta, non produce interruzione dei termini.

La contestazione presentata dopo tale termine, nel caso di eventuali fatti sopravvenuti o precedentemente non conosciuti, ovvero dopo il pagamento del canone, se accolta, verrà regolarizzata in compensazione del canone concessorio relativo alla annualità successiva, senza diritto alcuno al rimborso della annualità corrente.

Art. 33 – Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il primo del mese successivo alla sua emanazione, fatte salve le specifiche diverse disposizioni in esso contenute.

FAC SIMILE FIDEJUSSIONE BANCARIA

Spett.le Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Molo Santa Maria, Ancona.

Fidejussione n. _____

Premesso che codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha invitato la Ditta a prestare idonea garanzia dell'importo di euro

- a fronte del pagamento del canone e dell'adempimento agli obblighi assunti in dipendenza della rilascianda concessione dei seguenti beni demaniali ubicati per esercitarvi l'attività di
- a tutela dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato

la Banca _____ Filiale di _____ e per essa i suoi legali rappresentanti Sigg.ri :

- 1) _____ nella sua qualità di _____, nato a _____ il _____ ;
- 2) _____ nella sua qualità di _____, nato a _____ il _____ ;

si costituisce fidejussore nell'interesse della Ditta e a favore di codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale fino alla concorrenza di euro corrispondenti all'ammontare della garanzia richiesta:

- a fronte del pagamento del canone e dell'adempimento agli obblighi assunti in dipendenza della rilascianda concessione dei seguenti beni demaniali ubicati per esercitarvi l'attività di
- a tutela dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato

Tale fidejussione di euro la Banca _____ Filiale di _____ sottoscritta nei nomi ed in rappresentanza come sopra, presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del Codice Civile nonché all'eccezione di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c., volendo ed intendendo rimanere, come in effetti rimane, obbligata in solido con la Ditta

Resta inteso che la Banca _____ Filiale di _____ assume sin d'ora impegno irrevocabile, senza riserva alcuna, a versare l'importo della cauzione a semplice prima richiesta di codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, entro 15 giorni dalla richiesta della stessa, rinunciando altresì a qualsiasi eccezione che potesse essere sollevata, sotto qualsiasi aspetto, anche dal debitore principale circa la validità e l'efficacia del rapporto oggetto della fidejussione.

La presente fidejussione ha validità pari a quella della concessione e si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, restando pertanto valida sino a che codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale non restituirà il presente atto con annotazione di svincolo o rilascerà espressa dichiarazione che liberi questa Banca da ogni responsabilità in ordine alla presente garanzia.

Banca _____ Filiale di _____

N.B. : l'atto di cui sopra, in bollo, deve contenere l'autenticazione della firma dei funzionari dell'Istituto di Credito, nonché l'attestazione relativa alla facoltà dei suddetti di impegnare legalmente la Banca.

FAC SIMILE POLIZZA FIDEJUSSORIA

La garanzia è prestata a favore della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Molo Santa Maria, Ancona:

- a fronte del pagamento del canone e dell'adempimento agli obblighi assunti dalla Ditta in dipendenza della rilascianda concessione dei seguenti beni demaniali ubicati per esercitarvi l'attività di
- a tutela dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato

Importo della garanzia : euro

Condizioni particolari che, in aggiunta o in deroga alle "condizioni generali", devono essere esplicitamente accettate e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti :

- 1) La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante alla Ditta dalla successiva concessione di cui sopra.
- 2) La presente polizza ha validità pari a quella della concessione e si intende tacitamente prorogata di anno in anno.
- 3) Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio, non è opponibile all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ai fini della validità della garanzia.
- 4) La Compagnia Assicuratrice assume impegno irrevocabile all'immediato pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Autorità stessa.
- 5) La Compagnia Assicuratrice rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione nei confronti del soggetto garantito.
- 6) La Compagnia Assicuratrice rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'art.1944 del codice civile, nonché all'eccezione di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c.
- 7) La garanzia resta comunque valida sino a dichiarazione scritta di svincolo da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

N.B.: la polizza assicurativa, in bollo, deve contenere l'autenticazione della firma dell'assicuratore, nonché l'attestazione relativa alla facoltà del medesimo di impegnare legalmente la Compagnia Assicuratrice.

Clausole da inserire:

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, per l'importo di euro per i rischi di incendio, fulmine, scoppio, e per euro per la partita "ricorso terzi" per la rilascianda concessione alla Ditta dei seguenti beni demaniali nonché a tutela dell'integrità dei beni demaniali e della loro riconsegna in pristino stato.

La Compagnia assicuratrice si obbliga:

- 1) a riconoscere il suddetto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- 2) a non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e/o con il consenso scritto della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 3) a pagare esclusivamente all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale l'importo della liquidazione di eventuali sinistri;
- 4) a notificare tempestivamente all' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi o dei supplementi di premi da parte del Contraente, o il mancato rinnovo del contratto alla sua naturale scadenza, ed a mantenere valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a che non siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata di notifica;
- 5) ad accettare l'eventuale pagamento dei premi o supplementi di cui al punto 4) da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 6) a non apportare alla presente polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed a notificare alla stessa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.

In caso di sinistro la Compagnia assicuratrice rinuncia espressamente a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

N.B. L'Appendice deve essere consegnata all' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale in originale.